Schema di Contratto per la fornitura di energia elettrica

INDICE

Articolo 1 - PREMESSE, ALLEGATI E DEFINIZIONI	
1.01 Premesse	
1.02 Allegati	4
1.03 Definizioni	
Articolo 2 - OGGETTO, VALORE E DURATA DEL CONTRATTO	4
2.01 Entità e tipologia della fornitura	4
2.02 Importo contrattuale	5
2.03 Durata del Contratto	
Articolo 3 - PUNTI DI FORNITURA E MISURA	
3.01 Modifiche all'elenco e alle caratteristiche dei punti di fornitura	5
3.02 Trattamento dati	
Articolo 4 - ACCESSO ED USO DELLA RETE	6
4.01 Accesso alla rete	6
4.02 Costi integrativi dell'energia elettrica	
4.03 Mandato al Fornitore per la stipula di contratti di trasporto e dispacciamento	
4.04 Switch delle utenze	7
Articolo 5 - PREZZI UNITARI DELL'ENERGIA ELETTRICA E DEI RELATIVI SERVIZI	
5.01 Formazione dei prezzi unitari dell'energia elettrica e dei relativi servizi	
5.02 Connessioni con l'estero e CIP6/92	
Articolo 6 - IMPOSTE E TASSE	8
6.01 I.V.A	8
6.02 Comunicazioni per adempimenti tributari	
Articolo 7 - PAGAMENTI	
7.01 Fatturazione – Determinazione delle quantità da fatturare	
7.02 Fatturazione – Variazione delle modalità di rilevazione dei consumi	
7.03 Modalità di presentazione delle fatture	
7.04 Tempi di pagamento	
7.05 Ritardato pagamento delle fatture	
7.06 Pagamento con R.I.D. o SEPA Direct Debit	
7.07 Obblighi del Fornitore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari	
Articolo 8 - COMUNICAZIONI	
8.01 Registrazione e comunicazione alle Autorità	
8.02 Comunicazioni tra le Parti	
Articolo 9 - GARANZIE	
9.01 Garanzia definitiva del fornitore	
9.02 Garanzie di fornitura	
Articolo 10 - FORZA MAGGIORE	
10.01 Danni per cause di forza maggiore	
Articolo 11 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO. SUBAPPALTO	
11.01 Divieto di cessione del Contratto. Subappalto	12
ARTICOLO 12 - CONFORMITÀ A NORME E REGOLAMENTI DEL CLIENTE	
12.01 Conformità a Norme e Regolamenti del Cliente	
Articolo 13 - RISOLUZIONE E RECESSO	
13.01 Risoluzione consensuale del Contratto	
13.02 Recesso del Fornitore, risoluzione per colpa del Cliente	
13.03 Recesso del Cliente, risoluzione per colpa del Fornitore	
13.04 Recesso del Cliente, risoluzione espressa	
Articolo 14 - CONTROVERSIE	
14.01 Foro competente	
Articolo 15 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA	
Articolo 16 - NORME DI RINVIO	
Articolo 17 - ALLEGATI	
17.01 Allegato 0 - prezzi unitari e calcolo importi	
17.02 Allegato 1 - Elenco e caratteristiche dei punti di fornitura	
17.03 Allegato 2 - Modulo di Delega per il pagamento in Banca (R.I.D.)	
17.04 Allegato 3 - Mandato per i contratti relativi al trasporto e al dispacciamento	
17.05 Allegato 4 - Quantitativi di energia oggetto di fornitura	
17.06 Allegato 5 - Tracciato record del flusso informatico di dati da trasmettere in allegato alle	
fatturazioni	17

Il giorno 5 del mese di dicembre dell'anno 2019, nella sede di Empoli in Viale delle Olimpiadi, 92 ad Empoli (FI).

Tra il Sig. DEI MAURO in qualità di Presidente di AQUATEMPRA S.S.D. A R.L., di seguito indicato come Cliente, e Davide Macor, in qualità di Legale Rappresentante della società Edison Energia Spa, di seguito indicato come Fornitore, si conviene e si stipula quanto segue.

Articolo 1 - PREMESSE, ALLEGATI E DEFINIZIONI

Le premesse, gli allegati e le definizioni di seguito riportate costituiscono parti integranti e sostanziali del presente Contratto.

1.01 Premesse

Nell'ambito dei processi di integrazione e di miglioramento dell'efficienza della gestione dei Servizi pubblici, indirizzati ad un'ottimizzazione delle risorse utilizzate ed all'ottenimento di condizioni di maggior favore per un contenimento della dinamica dei principali costi che incidono sulla tariffa, alcune Aziende -selezionate sulla base di requisiti di solidità patrimoniale risultanti da Bilancio- hanno ritenuto di procedere ad un acquisto congiunto dell'energia elettrica conferendo mandato a Confservizi Cispel Toscana di svolgere le operazioni d'individuazione del Fornitore.

Le Aziende di cui sopra hanno pertanto conferito mandato a Confservizi Cispel Toscana di provvedere alla ricerca e all'individuazione - mediante indizione di gara di rilevanza europea - di un Fornitore di energia elettrica, con effettuazione di tutte le necessarie procedure di scelta del contraente volte al raggiungimento delle migliori condizioni di acquisto.

La stipula dei Contratti di fornitura di energia elettrica con il Fornitore - individuato da Confservizi Cispel Toscana - così come il controllo delle fatture emesse, del puntuale rispetto degli impegni contrattuali assunti e di ogni altro adempimento connesso a carico dello stesso Fornitore, sono effettuati direttamente dalle singole Aziende mandanti - in qualità di Clienti - in relazione al rispettivo fabbisogno di energia elettrica riportato nell'Allegato 4 al presente Contratto.

I prezzi unitari dell'energia elettrica applicati ai Contratti tra il Fornitore - risultato Aggiudicatario della gara - e le singole Aziende mandanti, sono quelli offerti dall'Aggiudicatario in sede di gara

(C.I.G. master: 7584426255) (C.I.G. derivato: 7698295201)

1.02 Allegati

- Allegato 0: prezzi unitari e calcolo importi
- Allegato 1: Elenco e caratteristiche dei punti di fornitura
- Allegato 2: Modulo di Delega per il pagamento in Banca (R.I.D.)
- Allegato 3: Mandato per i contratti relativi al trasporto e al dispacciamento
- Allegato 4: Quantitativi di energia oggetto di fornitura
- Allegato 5: Tracciato record del flusso informatico di dati da trasmettere in allegato alle fatturazioni
- Allegato 6: Cauzione definitiva del Fornitore

1.03 Definizioni

Il Cliente è AQUATEMPRA S.S.D. A R.L. in qualità di singola Azienda mandante, il Fornitore è EDISON ENERGIA SPA risultato aggiudicatario della gara di fornitura di cui al precedente punto 1.01.

Il presente Contratto viene redatto in duplice copia, una per il Cliente ed una per il Fornitore.

Articolo 2 - OGGETTO, VALORE E DURATA DEL CONTRATTO

2.01 Entità e tipologia della fornitura

Oggetto del presente Contratto è la fornitura di energia elettrica e dei relativi servizi, da parte del Fornitore a favore del Cliente, ai prezzi unitari pattuiti - di seguito indicati e riportati all'Articolo 5 - in quantità tale da soddisfare il fabbisogno del Cliente. La suddetta fornitura è da intendersi effettuata dal Fornitore per soddisfare il fabbisogno del Cliente, in relazione ai punti di fornitura di cui all'Allegato 1, indipendentemente dalla quantità complessiva annua di energia elettrica da fornire al Cliente di cui all'Allegato 4, potendo la quantità complessiva annua di energia elettrica subire variazioni massime del 20% (tanto in più quanto in meno).

2.02 Importo contrattuale

L'importo attribuito al presente Contratto è di 226.396,43 ed attiene al costo complessivo dell'energia elettrica, e dei relativi servizi, completo di tutte le componenti del prezzo come meglio definite nel successivo punto 5.01. Tale importo contrattuale potrà subire, nel corso della durata del Contratto, variazioni in più o meno a seconda dell'andamento dei consumi del Cliente in conseguenza ad interventi migliorativi dei propri impianti e/o per inserimento, riduzione o per mutate caratteristiche dei punti di fornitura, comunque entro i limiti massimi di consumo stabiliti nel precedente punto 2.01. Il Fornitore, per effetto di quanto sopra, non potrà accampare nei confronti del Cliente alcun diritto di sorta a compenso o indennizzo per il mancato raggiungimento od il superamento delle quantità poste in gara, oltre al costo corrispondente ai quantitativi di energia elettrica effettivamente forniti e al rimborso degli altri costi posti a carico del Cliente da disposizioni dell'AEEG o degli altri Enti regolatori del mercato.

2.03 Durata del Contratto

Il presente Contratto di fornitura decorre dalle ore 0:00 del 01/01/2019 e termina alle ore 24:00 del 31/12/2019.

Articolo 3 - PUNTI DI FORNITURA E MISURA

3.01 Modifiche all'elenco e alle caratteristiche dei punti di fornitura

L'elenco e le caratteristiche dei punti di fornitura riportati nell'Allegato 1 è indicativo dello stato della struttura di approvvigionamento elettrico del Cliente alla data di stipula del presente Contratto e, nel corso del medesimo Contratto, è suscettibile di variazioni in relazione alle esigenze dello stesso Cliente per effetto dell'aggiunta di ulteriori punti fornitura, della chiusura e/o modifica delle caratteristiche degli stessi. Il Fornitore si impegna ad accettare le variazioni di cui sopra (aggiunta, riduzione e modifica) relative ai punti di fornitura di cui all'Allegato 1, necessarie per soddisfare le esigenze del Cliente, senza che ciò costituisca motivo per l'applicazione di compensi o indennizzi aggiuntivi rispetto a quelli previsti nel presente Contratto; i prezzi di cui al punto 5.01 sono pertanto da intendersi comprensivi anche della totalità degli oneri tecnico-amministrativi (con esclusione di quelli dovuti al Distributore

Locale) relativi allo svolgimento delle pratiche necessarie per le attività di connessione quali (anche se non in modo esaustivo) allacciamenti, attivazioni, variazioni di potenza, spostamento linea, spostamento contatore.

Le variazioni (aggiunta, riduzione e modifica) da apportare all'elenco ed alle caratteristiche dei punti di fornitura di cui all'Allegato 1 saranno effettuate a cura del Cliente tramite comunicazione scritta preventiva con tempi di preavviso e tempistiche come previsti dall'AEEGSI; sono fatte salve le eventuali variazioni delle regole attualmente vigenti per il cambio di Fornitore. Dette comunicazioni costituiscono formale aggiornamento dell'elenco e delle caratteristiche dei punti di fornitura di cui all'Allegato 1.

3.02 Trattamento dati

Il Fornitore si impegna a trattare i dati in conformità al D.Lgs. n.196/2003 e s.m.i., anche ai fini della fatturazione e del controllo dei prelievi.

Articolo 4 - ACCESSO ED USO DELLA RETE

4.01 Accesso alla rete

L'accesso e l'uso della rete di trasmissione nazionale, nonché delle reti di distribuzione, sono regolati dalle delibere emanate dalle competenti Autorità.

4.02 Costi integrativi dell'energia elettrica

I costi relativi a: distribuzione (quota fissa, quota potenza, quota energia, TRAS, MIS, aggregazione misura), perdite di rete standard, dispacciamento (art. 44.3, art. 44bis, art. 45, art. 46, art. 48, art. 73, art. 25bis, corr. SII-TIT), componenti di sistema (A, UC, MCT), energia reattiva, ed alle imposte, previsti per le utenze del mercato libero sono a carico del Cliente nella misura stabilita dall'AEEGSI, sono anticipati dal Fornitore e riportati - senza maggiorazioni - in fattura al Cliente.

4.03 Mandato al Fornitore per la stipula di contratti di trasporto e dispacciamento

Il Cliente autorizza e conferisce mandato al Fornitore per la stipula dei Contratti:

- di trasporto con l'impresa distributrice competente territorialmente;
- di dispacciamento per i punti di fornitura.

Il Fornitore è tenuto a sottoscrivere per conto del Cliente i necessari Contratti con il Gestore della Rete e con l'Impresa distributrice competente territorialmente.

4.04 Switch delle utenze

Il Cliente, in coerenza a quanto previsto dalla delibera AEEGSI 487/2015/R/eel e s.m.i., comunicherà al Fornitore l'elenco dei punti di prelievo e gli eventuali dati necessari per consentire le operazioni di switch.

Il Fornitore è obbligato ad eseguire le operazioni di switch nei tempi previsti dall'AEEGSI al fine di garantire il buon esito dell'operazione ed il regolare avvio della fornitura per tutti i punti di prelievo indicati dal Cliente, ed è tenuto ad informare il Cliente del corretto esito del processo di switch.

Qualora, per cause imputabili al Fornitore, le operazioni di switch non vadano a buon fine, il Fornitore è tenuto a rimborsare al Cliente i maggiori costi sostenuti per l'approvvigionamento elettrico, nel mercato di salvaguardia, dei punti di fornitura per i quali lo switch ha avuto esito negativo.

Articolo 5 - PREZZI UNITARI DELL'ENERGIA ELETTRICA E DEI RELATIVI SERVIZI

5.01 Formazione dei prezzi unitari dell'energia elettrica e dei relativi servizi

I prezzi unitari di cui al presente Contratto (espressi in €/MWH) e le modalità di calcolo dell'importo contrattuale di cui al precedente punto 2.02 sono definiti nell'Allegato 0.

I prezzi unitari base (PUB_{of_i}) offerti dal Fornitore in sede di gara sono i seguenti:

misurazione MULTI-ORARIA

fascia oraria	prezzo
	unitario
F1	78,83
F2	75,47
F3	60,79

misurazione MONO-ORARIA

fascia oraria	prezzo
	unitario
F0	71,67

detti prezzi unitari base (PUB_{of_Fi}) dell'energia elettrica rimarranno fissi ed invariabili per l'intera durata del Contratto.

5.02 Connessioni con l'estero e CIP6/92

Con il mandato di cui all'Allegato 3 il Cliente conferisce delega al Fornitore per la richiesta di assegnazione di capacità di trasporto con l'estero, per la partecipazione ad aste con assegnazione di energia CIP6/92 o altre assegnazioni particolari eventualmente disposte dalle Autorità competenti di cui al successivo Articolo 10 . Le eventuali assegnazioni non comporteranno modifiche alle condizioni economiche di cui al precedente punto 5.01.

Articolo 6 - IMPOSTE E TASSE

6.01 I.V.A.

Tutti gli importi di cui al presente Contratto sono da intendersi al netto dell'IVA che è posta a carico del Cliente nella misura di Legge.

6.02 Comunicazioni per adempimenti tributari

Il Cliente si impegna a comunicare al Fornitore, a mezzo di raccomandata A.R., ogni variazione al proprio regime tributario.

Ciascuna Parte si impegna a porre a disposizione dell'altra Parte, in tempo utile, tutte le informazioni ed i documenti necessari ai fini dell'adempimento di eventuali obblighi tributari nonché ai fini della deduzione e del rimborso di tributi.

Articolo 7 - PAGAMENTI

- 7.01 Fatturazione Determinazione delle quantità da fatturare.

 Per ogni singolo punto di prelievo, le quantità fatturate dovranno essere quelle effettivamente prelevate nel periodo di fatturazione e risultanti dai dati di misura del Distributore Locale.
 - 7.02 Fatturazione Variazione delle modalità di rilevazione dei consumi

Nel caso in cui durante il periodo di validità del contratto, il distributore locale provveda a contabilizzare le quantità erogate non più nella fascia indifferenziata F0 ma differenziate per fascia F1, F2 e F3, resta inteso che il

fornitore di energia elettrica dovrà <u>immediatamente</u> adeguare per tali utenze le modalità di fatturazione e di applicazione dei prezzi unitari, restando inteso che le quantità complessive totalizzate contrattuali di energia rimarranno costanti (salvo le tolleranze ammesse) indipendentemente dalla fascia F0, F1, F2 e F3.

7.03 Modalità di presentazione delle fatture

La fatturazione avverrà con frequenza mensile, ed il Fornitore emetterà mensilmente, per i consumi elettrici della totalità delle utenze, da una fattura (di norma) ad un massimo di tre fatture. Eventuali ritardi nella fatturazione imputabili al Fornitore non potranno causare l'emissione di più fatture in uno stesso mese.

Fatturazione a parte verrà effettuata per i corrispettivi relativi ad allacciamenti, attivazioni, variazioni di potenza, spostamento linea, spostamento contatore, etc.,

La trasmissione della documentazione relativa ad ogni fattura per energia elettrica deve essere effettuata a cura del Fornitore, in conformità al successivo punto 8.02, con le seguenti modalità:

- a. trasmissione dei dati, in formato elettronico, relativi al flusso informatico conforme all'Allegato 5 per la totalità dei punti di fornitura del Cliente riportati nell'Allegato 1, completi dell'immagine della corrispondente fattura;
- b. trasmissione della fattura in formato cartaceo, e/o in formato pdf tramite posta elettronica certificata, indicando gli estremi dell'invio dei dati in formato elettronico di cui alla precedente lettera a, quali mittente, destinatario, oggetto, data ed ora invio, tipo di vettore utilizzato, etc. .

7.04 Tempi di pagamento

I pagamenti delle fatture saranno effettuati, ai sensi del D.L.vo n.231/2002 come modificato dal D.Lgs. N.192/2012, entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura. Il Fornitore è obbligato a trasmettere entro e non oltre 5 gg solari, dalla data di emissione della fattura, il corrispondente flusso elettronico di fatturazione al fine di consentire la verifica degli importi e delle quantità fatturate.

Qualora il flusso elettronico non venga inviato nei tempi stabiliti, o contenga dati palesemente non corretti, il Cliente inoltrerà formale reclamo al Fornitore dando evidenza delle anomalie riscontrate, ed il Fornitore provvederà alla correzione o a dare adeguata risposta entro 10 giorni.

Il Cliente di riserva la facoltà di sospendere il pagamento della fattura qualora il Fornitore non dia adeguato riscontro al reclamo entro i termini sopraindicati.

7.05 Ritardato pagamento delle fatture

In caso di ritardo nei pagamenti delle fatture, dal giorno successivo alle scadenze di cui al punto 7.04, il Cliente è gravato dagli interessi moratori calcolati al saggio di cui all'art.5 comma 1 del D.Lgs. 9 ottobre 2002 n.231; la valutazione degli interessi e la loro fatturazione, accompagnata da una distinta di ciascuna fattura di energia elettrica pagata in ritardo rispetto ai termini di cui al precedente punto 7.04, sarà presentata dal Fornitore con specifica fattura.

7.06 Pagamento con R.I.D. o SEPA Direct Debit

Nel caso in cui il Cliente autorizzi un'Azienda di credito a provvedere al pagamento delle fatture periodiche di cui all'Articolo 7 del presente Contratto, il Modulo di Delega da utilizzarsi per il pagamento (R.I.D.) è quello riportato in Allegato 2.

In alternativa al pagamento con R.I.D., ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n.136/2010, il Cliente si riserva di provvedere ai pagamenti di cui sopra a mezzo di addebiti diretti da effettuarsi con il sistema "SEPA Direct Debit" (Single Euro Payment Area - Direct Debit) - o equivalente - previo inserimento dei codici CPV e CIG da parte del Fornitore.

7.07 Obblighi del Fornitore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

Il Fornitore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n.136 e successive modifiche.

Il Fornitore si impegna a dare immediata comunicazione al Cliente, ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della competente provincia, della notizia dell'inadempimento della propria eventuale controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Articolo 8 - COMUNICAZIONI

8.01 Registrazione e comunicazione alle Autorità

Il Fornitore è tenuto ad effettuare in tempo utile, a sua cura e spese, tutte le comunicazioni verso Enti, Autorità ed Amministrazioni comunque competenti che la Legge pone a carico delle Parti in relazione al presente Contratto di fornitura, rimanendo l'esclusivo responsabile di ogni sanzione o gravame derivante da eventuali inadempienze, fatta eccezione per gli obblighi non delegabili posti a carico del Cliente. Con la firma del presente atto il Fornitore manleva il Cliente delle conseguenze che derivino da qualunque inadempimento alle norme di Legge in materia di servizi elettrici.

8.02 Comunicazioni tra le Parti

Il Responsabile Tecnico del Fornitore è individuato nella persona di Stefano De Vecchi, con sede a Milano in via foro Buonaparte n.31, numero di telefono 02-622227783 ed email stefano.devecechi@edison.it. Il Responsabile Tecnico del Fornitore assicura la propria reperibilità ed è il Soggetto, individuato dal Fornitore, cui il Cliente si deve riferire per qualsivoglia esigenza e comunicazione relativa all'applicazione del presente Contratto.

- Il Fornitore è tenuto ad effettuare tutte le comunicazioni al Cliente in conformità a quanto previsto dal presente Contratto, per iscritto e via informatica con le seguenti modalità:
- a. il flusso informatico dei dati di cui all'Allegato 5, relativo alla totalità dei punti di fornitura del Cliente di cui all'Allegato 1, e l'immagine della corrispondente fattura devono essere inviati all'attenzione del Sig. Simone Camiciottoli ai seguenti due indirizzi di posta elettronica 1 s.camiciottoli@aquatempra.it 2 info@aquatempra.it
- b. le fatture **mensili una per ogni POD** devono essere inviate all'attenzione della dott.ssa Lucilla Arfaioli al seguente indirizzo **aquatempra@pec.it**;
- c. ogni altra comunicazione dovrà essere inviata alla sede operativa di Empoli, in Viale delle Olimpiadi, 92 all'attenzione della dott.ssa Lucilla Arfaioli.
- d. In materia di trattamento dei dati, ai sensi del D.Lgs. n.196 del 30 giugno 2003, il Fornitore individua quale Responsabile Davide Macor

Ogni variazione dei dati di cui al presente Contratto deve essere comunicata per iscritto tramite raccomandata A.R. (indirizzata al Cliente o al Fornitore) in anticipo rispetto alla data di loro modifica.

Articolo 9 - GARANZIE

9.01 Garanzia definitiva del fornitore

Non è richiesta nessuna garanzia definitiva da parte del fornitore.

9.02 Garanzie di fornitura

Il Fornitore garantisce di essere in possesso, al momento della sottoscrizione del presente Contratto di fornitura, di tutte le autorizzazioni, concessioni e accordi necessari all'esecuzione della fornitura medesima in conformità di tutto quanto previsto nel presente Contratto.

Articolo 10 - FORZA MAGGIORE

10.01 Danni per cause di forza maggiore

Qualora la fornitura non possa essere effettuata per cause di forza maggiore, il Fornitore è tenuto a dare immediata comunicazione al Cliente sia per le vie brevi (telefonica, etc.) che in forma scritta (fax, email, etc.) - come previsto al punto 8.02 -, assicurandosi che l'informazione sia stata effettivamente presa in carico dal Cliente.

È fatto obbligo a ciascuna delle Parti del dovere di collaborazione - informazione e di adoperarsi al fine di ridurre ogni possibile disservizio alle forniture, limitando eventuali ripercussioni negative sulla regolarità di esercizio dei punti di fornitura di cui all'Allegato 1 che - in gran parte dei casi - sono funzionali all'esercizio di un Servizio Pubblico.

Qualsiasi danno o perdita, in qualunque misura registrata, che una delle Parti dovesse subire per causa di forza maggiore - oggetto di immediata comunicazione - non potrà in alcun caso essere addebitata all'altra Parte.

Articolo 11 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO. SUBAPPALTO

11.01 Divieto di cessione del Contratto. Subappalto

È fatto divieto di cessione di tutto o di parte del presente Contratto.

È fatto divieto di affidare in subappalto l'attività di dispacciamento, dovendo detta attività essere svolta direttamente dal Fornitore con la propria organizzazione aziendale.

ARTICOLO 12 - CONFORMITÀ A NORME E REGOLAMENTI DEL CLIENTE

12.01 Conformità a Norme e Regolamenti del Cliente

Il Fornitore si impegna ad operare in conformità a Norme e Regolamenti del

Cliente in materia di qualità, ambiente, sicurezza, etica, responsabilità

amministrativa, gestione energetica, etc., _________.

Articolo 13 - RISOLUZIONE E RECESSO

- 13.01 Risoluzione consensuale del Contratto

 Il Contratto può essere risolto in qualunque momento in forma consensuale.
- 13.02 Recesso del Fornitore, risoluzione per colpa del Cliente Stante la particolare natura del servizio pubblico svolto dal Cliente, è escluso che il Fornitore possa recedere dal presente Contratto, salvo quanto specificatamente espresso nei seguenti punti.
- Il presente Contratto potrà essere risolto dal Fornitore con un termine di preavviso di 30 (trenta) giorni solari dall'invio della relativa raccomandata nei sequenti casi:
- a) mancato pagamento di una fattura decorsi 30 (trenta) giorni lavorativi dal ricevimento di una diffida scritta inviata al Cliente. In detto periodo di preavviso, la fornitura di energia dovrà continuare agli stessi termini ed alle stesse condizioni del Contratto di fornitura in essere tra le Parti;
- b) prelievi fraudolenti di energia.

Nel caso di risoluzione per colpa del Cliente, il medesimo Cliente dovrà versare al Fornitore, oltre a quanto dovuto per le forniture effettuate, una penalità di 10,00 Euro/Megawattora per il periodo intercorrente tra il primo giorno del mese da cui ha efficacia la risoluzione del Contratto per colpa del Cliente e il 31/12/2019, secondo i quantitativi di energia elettrica di cui al punto 2.01.

13.03 Recesso del Cliente, risoluzione per colpa del Fornitore Il presente Contratto potrà essere risolto dal Cliente in danno al Fornitore, con un termine di preavviso di 30 (trenta) giorni, nel caso in cui lo stesso Fornitore non adempia in tutto o in parte, agli obblighi posti a suo carico come specificato al successivo Articolo 15.

In tal caso saranno posti a carico del Fornitore i maggiori costi di approvvigionamento dell'energia elettrica, necessaria al fabbisogno del Cliente - di cui al punto 2.01 – fino alla scadenza contrattuale, rispetto ai prezzi di aggiudicazione (con esclusione degli oneri stabiliti dalle Autorità competenti), oltre alla maggiorazione del 10% a titolo esclusivo di spese generali e salvo il pagamento degli ulteriori danni subiti dal Cliente.

13.04 Recesso del Cliente, risoluzione espressa

Il Cliente ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del presente contratto mediamente semplice comunicazione scritta, da inviare a mezzo raccomandata AR e/o PEC al Fornitore, in caso di comunicazione da parte del Gestore del Sistema Informativo Integrato di risoluzione del contratto di trasporto del Fornitore e/o attivazione dei Servizi di Ultima Istanza ai sensi della delibera AEEGSI 258/2015/R/eel e smi.

Articolo 14 - CONTROVERSIE

14.01 Foro competente

Per ogni controversia relativa al presente Contratto di fornitura sarà competente il Foro di Firenze, con espressa esclusione della clausola compromissoria inerente l'arbitrato.

Articolo 15 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Ai sensi dell'Art.1456 del Codice Civile, il presente Contratto potrà essere risolto *ipso iure*, con le consequenziali di Legge, nel caso di inosservanza di uno o più di uno dei patti contenuti negli articoli qui di seguito indicati, da considerare come integralmente trascritti:

Articolo 1 - PREMESSE, ALLEGATI E DEFINIZIONI, Articolo 2 - OGGETTO, VALORE E DURATA DEL CONTRATTO, Articolo 3 - PUNTI DI FORNITURA E MISURA, Articolo 4 - ACCESSO ED USO DELLA RETE, Articolo 5 - PREZZI UNITARI DELL'ENERGIA ELETTRICA, Articolo 6 - IMPOSTE E TASSE, Articolo 7 - PAGAMENTI, Articolo 8 - COMUNICAZIONI, Articolo 9 - GARANZIE, Articolo 10 - FORZA MAGGIORE, Articolo 11 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO, Articolo 12 - CONFORMITÀ A NORME E REGOLAMENTI DEL CLIENTE, Articolo 13 - RISOLUZIONE E RECESSO.

Articolo 16 - NORME DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto le Parti fanno rinvio alle disposizioni contenute nelle deliberazioni AEEGSI ed alle norme del codice civile laddove applicabili.

Letto, approvato, sottoscritto	
IL CLIENTE	IL FORNITORE
(AQUATEMPRA S.S.D. A R.L.	()
Il Presidente)	
Aquatempra Soc. Sportiva Dilettantistica a.r.l. Il Presidente Mauro Dei	

A norma degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, le Parti, previa lettura del presente Contratto, dichiarano espressamente di accettare ed approvare specificatamente il contenuto dei seguenti articoli:

Articolo 1 - PREMESSE, ALLEGATI E DEFINIZIONI, Articolo 2 - OGGETTO, VALORE E DURATA DEL CONTRATTO, Articolo 3 - PUNTI DI FORNITURA E MISURA, Articolo 4 - ACCESSO ED USO DELLA RETE, Articolo 5 - PREZZI UNITARI DELL'ENERGIA ELETTRICA, Articolo 6 - IMPOSTE E TASSE, Articolo 7 - PAGAMENTI, Articolo 8 - COMUNICAZIONI, Articolo 9 - GARANZIE, Articolo 10 - FORZA MAGGIORE, Articolo 11 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO, Articolo 12 - CONFORMITÀ A NORME E REGOLAMENTI DEL CLIENTE, Articolo 13 - RISOLUZIONE E RECESSO, Articolo 14 - CONTROVERSIE, Articolo 15 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA, Articolo 16 - NORME DI RINVIO.

IL CLIENTE IL FORNITORE	
Aquatempra Soc. Sportiva Dilettantistica a.r.l. Presidente Mauro Dei	_)

Articolo 17 - ALLEGATI

- 17.01 Allegato 0 prezzi unitari e calcolo importi
- 17.02 Allegato 1 Elenco e caratteristiche dei punti di fornitura
- 17.03 Allegato 2 Modulo di Delega per il pagamento in Banca (R.I.D.)
- 17.04 Allegato 3 Mandato per i contratti relativi al trasporto e al dispacciamento
- 17.05 Allegato 4 Quantitativi di energia oggetto di fornitura
- 17.06 Allegato 5 Tracciato record del flusso informatico di dati da trasmettere in allegato alle fatturazioni